CRISTINA GRILLO
AVVOCATO
Via Assarotti 4/11 - 16122 Genova
Tel: 010.8461076 - Fax. 010.42031161

TRIBUNALE DI GENOVA
23 GEN 2009
UFFICIO IMPUGNAZIONI

ECC.MA CORTE DI APPELLO

- GENOVA -

Dichiarazione di impugnazione e contestuali motivi

n. 21312/01 R.G.P.M

n. 3306/05 R.G.Trib

Sent. N. D 3119/08 del 14 luglio 2008, depositata il 27 novembre 2008.

Il sottoscritto difensore del Vice Sovrintende **Matilde Arecco** , nata a Genova il 2/04/1962-, generalizzata ed imputata nel proc.pen.n. 21312/01 R.G.N.R e n. 3306/05 R.G.Trib-, come in atti, condannata con sentenza n. D 3119/98 emessa in data 14 luglio 2008 dal Tribunale penale sezione III collegiale, alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 c.p, dichiara di interporre appello avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo

Motivo

I

Preliminarmente si fa presente che l'odierno appellante, con atto che si allega al presente gravame, esplicitamente dichiara, ai sensi di legge, di voler rinunciare alla prescrizione nelle more maturata.

Passando ora alle censure da muovere alla gravata sentenza, esse sono unicamente incentrate sulla mancata assoluzione dell'imputata dai reati ascritti.

Il Vice Sov. Arecco è chiamata a rispondere , al n. 35 del capo di imputazione,… del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 608 cp perché nella veste di Vice Sov. Di Polizia di Stato adetta al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3-3.30 del 21 luglio, con piu azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno

Secondo la definizione dell'Accusa, l'Arecco rientrerebbe nel cd "livello intermedio", ovvero tra i soggetti componenti, in immediato sottordine rispetto ai responsabili (nel nostro caso Maida), le squadre incaricate della vigilanza. Si tratterebbe delle persone che in concreto hanno dato esecuzione alle direttive dei rispettivi comandanti, organizzando nel dettaglio il servizio di vigilanza e predisponendo una sorta di rotazione temporale tra i componenti delle rispettive squadre.

Tali soggetti, secondo il Giudicante, si trovavano in *posizione di garanzia* (sia pure meno pregnante rispetto ai loro comandanti) rispetto ai detenuti sorvegliati nel rispettivo turno di lavoro e quindi rispetto al trattamento dagli stessi subito.

La Pubblica Accusa prima ed il Giudicante poi, hanno individuato le fonti della posizione di garanzia nel grado rivestito, nella qualifica di pubblico ufficiale e nell'ordine di affidamento dell'incarico di vigilanza da parte dei comandanti, e quindi il conferimento dei rispettivi poteri.

Ulteriore elemento che, sarebbe emerso con certezza dal dibattimento è quello della presenza nel padiglione davanti alle celle in maniera continuativa e per la durata dell'intero turno di lavoro. Una presenza, quindi, apprezzabile ai fini della consapevolezza del trattamento applicato ai detenuti.

Non essendo stato possibile accertare con sicurezza chi materialmente nei singoli momenti componesse le varie sottosquadre e davanti a quale cella si trovasse ciascuna di queste sottosquadre…non si è potuto provare con sufficiente certezza l'abbinamento tra cella in cui erano le parti offese vittime dei singoli reati e ciascun intermedio, anche nei confronti di questa imputata non sono state formulate specifiche imputazioni relative a diretti e concreti comportamenti.

Unica contestazione possibile nei confronti degli "intermedi" e, conseguentemente dell'Arecco è, quindi, quella ex art. 608 cp per aver tollerato che i detenuti venissero sottoposti ad un trattamento complessivo sicuramente vessatorio.

Tale trattamento sarebbe consistito "nell'imposizione arbitraria senza apprezzabili interruzioni di posizioni scomode e disagevoli, che dovevano essere mantenute per molte ore sino a diventare insopportabili".

Pertanto, sempre secondo la ricostruzione della Pubblica Accusa la posizione vessatoria sarebbe stata imposta in maniera continuativa a tutti

presente nel sito nella fascia oraria compresa tra le 19.30 del 20 luglio e le 3 circa del 21.

Dall'analisi delle risultanze istruttorie emerge, peraltro, un orario completamente diverso.

L'orario di arrivo del Vice Sov Arecco a Bolzaneto deve essere necessariamente posticipato di almeno 4 ore rispetto a quello indicato dalla Procura.

Tutti gli imputati, compresa l'Arecco , pur non ricordando l'orario preciso del loro arrivo, hanno infatti riferito, e non si comprende perchè tale circostanza non sia stata tenuta nella dovuta considerazione da parte del tribunale, di essere giunti a Bolzaneto quando ormai faceva buio. Tenuto conto della stagione sicuramente alle 19.30 non poteva essere buio.

Secondo quanto riferito dalla Maida, poi, il suo contingente arrivo a Bolzaneto intorno alle 23.

Ma l'orario di arrivo è stato chiarito con estrema precisione dall'Agente Daniela Bondesan, la quale sentita in qualità di tstimone all'udienza del 4 maggio 2007, ha riferito di essere stata in servizio in quella serata con turno 19.00/24.00,di essersi portata con la sua squadra presso la Fiera del mare dove dovevano essere a disposizione per l'accompagnamento di eventuali fermati a Bolzaneto,…..e gia appare evidente come questi compiti richiedano tempo, di essere arrivata a Bolzaneto intorno alle 23.00, 23.30,*"era quasi finito il turno"*, a bordo di una Fiat Punto ,insieme alla collega Arecco.

Una volta arrivata a Bolzaneto, ha ricordato di essere rimasta parecchio tempo all'esterno della struttura in attesa di disposizioni sul da farsi. Ha dichiarato poi, di aver ricevuto, intorno alla mezzanotte mezzanotte e trenta, da qualcuno, forse dalla Maida la disposizione di entrare nella struttura e di stazionare davanti ad una cella; di aver svolto tale servizio di vigilanza per circa un ora un ora e mezza assieme sempre alla collega Arecco. Dopodiché ricorda di essere uscita (evidentemente altri colleghi le avevano dato il cambio, atteso che il contingente al quale apparteneva era composto da circa 20 persone) e di avere atteso all'esterno, per un altro considerevole periodo di tempo, l'ordine di lasciare la struttura.

Ora, non si comprende, e l'Ill.mo Tribunale per nulla motiva sul punto, per quale motivo tale precisa, importante e dirimente testimonianza, non sia stata in alcun modo presa in considerazione dal Tribunale.

Bondesan, Asti, Guarino), e, in particolare non lo ha riferito la stessa Maida, unica che avrebbe potuto riferire in ordine al come avesse deciso di svolgere il servizio che le era stato assegnato.
La Maida riferisce infatti di aver direttamente impartito disposizioni al proprio personale affinché si ponesse a disposizione della penitenziaria, senza aver predisposto sub-comandanti.
La teste Bondesan per esempio, pur non ricordando da chi avesse ricevuto l'ordine di effettuare la vigilanza, ha riferito di aver comunque sempre fatto riferimento al sostituto commissario Maida, senza nulla sapere riguardo la formazione di eventuali sottosquadre.
Anche l'Agente Guarino, sentito in qualità di testimone all'udienza del 4/6/07, ha dichiarato di non essere stato a conoscenza del fatto che fossero state istituite delle sottosquadre guidate da sub-comandanti, ma che vi era un solo responsabile a capo del contingente (in questo caso la Maida).
E neppure il tribunale può aver tratto il proprio convincimento da spiegazioni fornite a tale proposito dalla Pubblica Accusa, la quale sostiene l'esistenza di tali gruppi ma nulla di più riferisce ad esempio in merito alla composizione di tali gruppi, ai loro compiti, alla turnazione che avrebbero dovuto effettuare, e ne ci dice da dove derivi la convinzione dell'esistenza degli stessi.
Ebbene, da questa serie di incontrovertibili dati si evince che il reato contestato non sussiste. All'Arecco è stata contestata unicamente la vessatorietà della posizione. Tale vessatorietà, peraltro, può desumersi solo dalla durata della posizione stessa, giacchè la posizione in se non è idonea a configurare il reato contestato: ciò non tanto per il placet dato da chi dell'intero sito era responsabile (Sabella), quanto perchè essa è una misura precauzionale adottata da tutte le forze dell'ordine successivamente ad un arresto, sia ad autotutela, che a tutela degli arrestati stessi, ma come si è visto le persone vigilate dall'Arecco non hanno dovuto mantenere tale posizione.
Inoltre l'Arecco non ha svolto la vigilanza in maniera continuativa, e non per un periodo di tempo sufficiente ad avere la consapevolezza di eventuali condotte vessatorie poste in essere all'interno della caserma stessa essendo rimasta all'interno della struttura circa un ora.
L'equazione presenza = consapevolezza non è corretta.

struttura in modo occasionale di tal che non vi è la prova certa della consapevolezza del verificarsi della condotte vessatorie necessaria per ritenere integrato il reato di cui all'art. 608 c.p., nella sua forma omissiva.

L'Arecco è sicuramente inquadrabile in questo secondo gruppo, in quanto è provato che la stessa non è rimasta all'interno della struttura per un periodo di tempo apprezzabile.

Nel caso in esame:

1) la presenza dell'Arecco nel sito non si protrasse per un periodo di tempo apprezzabile, in quanto non superò le tre ore e mezza, due delle quali almeno trascorse all'esterno;
2) il trattamento cui furono sottoposte le fermate nella cella di pertinenza dell'Arecco non fu degradante, lo stesso P.M. ricorda che in alcuni casi e soprattutto alle donne fu concesso di sedersi ed assumere posizioni più comode;
3) l'Arecco non comandava alcuna sottosquadra, ma ha svolto il servizio di vigilanza, su ordine della Maida, assieme ad un'altra collega, senza, peraltro, aver avuto precise indicazioni su come svolgere il servizio di vigilanza

L'Arecco pur essendo rimasta all'interno della caserma per un limitatissimo periodo di tempo e non avendo avuto perciò modo di rendersi conto delle condotte vessatorie descritte nel capo di imputazione, si trova comunque a dover rispondere del reato di cui all'art. 608 per non aver impedito il verificarsi degli illeciti occorsi, illeciti dei quali non ha mai avuto consapevolezza.

P.Q.M.

Concludo affinché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia, in riforma dell'impugnata sentenza:

1) Assolvere l'imputata dai reati ascritti con la formula meglio vista e ritenuta.

Con ossequio

Genova, 21 gennaio 2009

Avv. Cristina Grillo

ECC.MA CORTE DI APPELLO

- GENOVA -

La sottoscritta **Arecco Matilde,** nata a Genova il 2/04/1962-, elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti 4/11 presso e nello studio del difensore di fiducia Avv. Cristina Grillo del Foro di Genova, imputata nel proc.pen.n. 21312/01/21 R.G.N.R. e n. 3306/05 R.G.Trib., per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv 40 cpv e 608 c.p., con la presente espressamente

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157 comma VII c.p.,di rinunciare come in effetti rinuncia alla prescrizione in relazione al procedimento penale di cui in epigrafe.

Con Ossequio.

Genova, 22 gennaio 2009

(Arecco Matilde)

Arecco Matilde

V.p.a Avv. Cristina Grillo